



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE  COPIA

Delibera n. 135

del 29/12/2017

**OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA. =**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **09.50**, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco	X	
Buzzanca Rosaria	Assessore	X	
Furnari Ninuccia	"		X
Buzzanca Francesco	"	X	
Sidoti Salvatore	"	X	

Assenti: Assessore Furnari Ninuccia.

Presiede il Sindaco Anna Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.E.E.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

### DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

## Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: il Sindaco

**OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.**

### FORMULAZIONE

#### **PREMESSO CHE:**

- in data 31/12/2017 è scaduto il contratto rep. N°169 del 21/02/2017 registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al n°1525 – Serie 1T e relativo all'affidamento del servizio di Tesoreria fino al 31/12/2017;
- per effetto dell'art. 23 della Legge n° 62/2005, l'Ente non può più procedere al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, come precedentemente previsto dall'art. 210, comma 1 ultimo periodo, del D.Lgs. n° 267/2000;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 29/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:
  - autorizzato l'indizione di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020;
  - approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che risultante vincitore della gara in questione;
  - demandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'ente l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale e la sottoscrizione della relativa convenzione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il 1° comma dell'art. 210 del D.Lgs. n° 267/2000, nello stabilire che l'affidamento del servizio di tesoreria debba avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica e con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
- per effetto del 2° comma dell'art. 210 del citato decreto, il rapporto del servizio di Tesoreria viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 29/11/2017 si approvava un nuovo schema di Convenzione del servizio di Tesoreria Comunale, indispensabile per procedere all'indizione di un nuovo bando;

**PRESO ATTO** di quanto sopra, si ritiene pertanto che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica;

#### **EVIDENZIATO:**

- che la giurisprudenza nazionale ha altresì sancito la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti di appalto degli Enti Pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (sentenza Tar Lazio n° 1062 del 13/02/2006);
- che la sopracitata sentenza, in altri termini, chiarisce che la proroga tecnica del contratto determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla convenzione annessa all'atto di affidamento di un servizio, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale e, pertanto, gli istituti della proroga tecnica e della rinnovazione del contratto si differenziano, conseguentemente, sia sul piano giuridico-concettuale, sia con



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

riferimento alle ricadute effettuali (Consiglio di Stato, Sez. V, n° 9302 del 31/12/2003 e Sez. VI n° 1767 del 22/03/2002);

## **CONSIDERATO CHE:**

- la proroga tecnica, trattandosi di una creazione giurisprudenziale che autorizza alla prosecuzione del contratto, è destinata ad evitare l'interruzione del servizio di una p.a.;
- il servizio di tesoreria deve essere assicurato in maniera continua al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia, nonché assicurare la corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell'Ente;

**DATO ATTO** che la proroga tecnica, essendo destinata all'individuazione del nuovo contraente non potrebbe superare i 12 mesi secondo quanto si ricava in via analogica da quanto disposto dall'art. 23 della legge 62/2005;

**RITENUTO** che ciò corrisponda ai criteri di convenienza, pubblico interesse e buon andamento dell'azione amministrativa;

**CONSIDERATO ALTRESI'** che il Consiglio di Stato, sezione V, 11 maggio 2009, n. 2882, si è pronunciato su questo argomento, riconoscendo l'eccezionalità dell'istituto in esame, evidenziando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare lo strumento della proroga contrattuale unicamente quando sia necessario per assicurare la continuità al servizio pubblico e nelle more della ricerca del nuovo contraente;

**VISTO** che l'attuale soggetto Tesoriere (Credito Siciliano – Credito Valtellinese), all'uopo interpellato in via brevi, si dichiara disponibile alla proroga tecnica, ovviamente alle medesime condizioni e patti contrattuali previsti dalla convenzione già in essere e stipulata in data 21/02/2017;

**RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;**

## **PROPONE**

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente:

**1) DI PROROGARE TECNICAMENTE** il contratto rep. N° 169 del 21/02/2017 registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al n° 1525 – Serie 1T e relativo all'affidamento del servizio di Tesoreria fino al 31/12/2018 in essere con il Credito Siciliano, come da nota del 1 dicembre 2017, in considerazione del fatto che è stato nuovamente dato avvio alle procedure volte all'aggiudicazione del servizio di che trattasi;

**2) DI CHIARIRE CHE** la proroga del servizio di Tesoreria avverrà agli stessi patti e condizioni della convenzione esistente e che essendo destinata all'individuazione del nuovo contraente non potrebbe superare i 12 mesi secondo quanto si ricava in via analogica da quanto disposto dall'art. 23 della legge 62/2005;

**5) DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Credito Siciliano, affinché abbia conoscenza dell'avvenuta proroga tecnica del servizio di tesoreria, nelle more dello svolgimento della gara. =

IL SINDACO  
(Dotting Anna S. Toti)



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.=**

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

li, 28/12/2017

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

*Il Sindaco*  
*Ing. Anna Sidoti*

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

li, 28/12/2017

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € \_\_\_\_\_ viene imputato nel seguente modo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO  
Salvatore Sidoti


IL SINDACO-PRESIDENTE  
Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe Ricca

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal **02 GEN. 2018** al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

Montagnareale, li \_\_\_\_\_


Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Ricca